

APPROVAZIONE CONCILIONATA



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

N. 12612/<sup>91</sup> di prot.

CONCESSIONE n.

29

28 MAR. 1992

## CONCESSIONE

per l'esecuzione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

### IL SINDACO

Vista la domanda della ditta [REDACTED]

intesa ad ottenere la concessione per eseguirei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale, avehte la parte residenziale caratteristiche non di lusso ai sensi della legge n.408/1949 e successive modifiche ed integrazioni,

in questo Comune su terreno contraddistinto in catasto al F° 10 mapp.le 440  
sito in Via Martiri-Via Dante a Musile di Piave

Visto il titolo di proprietà o altro titolo equipollente;  
Visto il Piano Regolatore Generale Comunale e Regolamento Edilizio;  
Visto il parere favorevole dell'U.L.S.S. n. 15 - Settore Igiene Pubblica;  
Visto il parere della Commissione Edilizia in data 12 febbraio 1992;  
Visti i regolamenti comunali di edilizia, di polizia locale e di tutela delle strade comunali;

Viste le legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, la Legge 28.01.1977, n. 10 e la 28.02.1985, n. 47;

Vista la legge comunale e provinciale ed il codice civile, libro terzo;

Visti i DD.MM. 01.04.1968, n. 1404 e 02.04.1968, n. 1444;

Vista la legge 05.11.1971, n. 1086;

Vista la legge 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 30.04.1976, n. 373 e regolamento d'esecuzione;

Viste le L.R. 12.01.1982, n. 1 L.R. 05.03.1985, n. 24 e L. 27.06.1985, n. 61;

Vista la legge n. 13 del 09.01.1989;

Vista la legge n. 122 del 24.03.1989;

Visto il D.M. 01.02.1986 relativo alle autorimesse;

Vista la legge 05.03.1990, n. 46;

Vista la delibera consiliare n. 63 del 03.06.1986;

Vista la delibera consiliare n. 52/80 relativa alle Z.T.O. e constatato che l'immobile ricade in zona del tipo intensiva B;

Visto il versamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 11, 1° comma, della L. 28.01.1977, n. 10 di L.1.560.350 effettuato il 24/03/1992, pari al 25% del dovuto;

~~Visto il vincolo di "non edificazione" sul fondo di pertinenza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1985, registrato e trascritto;~~

~~Visto il vincolo di "destinazione d'uso" redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, registrato e trascritto;~~

~~Visto il "vincolo decennale d'uso" e "non alienazione" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/1985, registrato e trascritto;~~

~~Vista l'attestazione di imprenditore agricolo a titolo principale rilasciata dalla I.P.A. di Venezia ai sensi art. 88 della L.R. 27.6.1985, n. 61;~~

Viste le determinazioni dell'ufficio tecnico in merito agli oneri di urbanizzazione ed al contributo commisurato al costo di costruzione;  
Vista la polizza fidejussoria cauzionale n.202.501197.00 stipulata in data 23/03/1992 con LA FONDIARIA Assicurazioni SpA-Agenzia di San Donà di Piave a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione;

rilevato ed accertato

R I L A S C I A L A C O N C E S S I O N E

alla ditta [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, che si allega come parte integrante del presente atto, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni qui di seguito elencate:

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della presente concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi, alle quali si fa richiesta per allacciamenti, quali: Acquedotto, Enel, Sip, Gas;
- 2) Devono essere salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi nonché le disposizioni emanate o emanande da parte dello Stato, Regione e Comune;
- 3) La presente concessione comporta, da parte del concessionario, l'obbligo di esecuzione di tutte le opere e di tutte le rifiniture indicate nei disegni di progetto, senza alcuna modifica, omissione od aggiunta;
- 4) L'esecutore dei lavori non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone od a cose ed evitare, per quanto possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dell'esecuzione delle opere;
- 5) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, a tale scopo deve essere richiesta apposita autorizzazione;
- 6) Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale, le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima a richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 7) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 8) A cura del concessionario deve essere richiesta tempestivamente, su apposito modulo, la visita dell'Ufficio Tecnico prima di dar corso ai lavori di scavo per la consegna dei punti fissi di linea e di livello;
- 9) All'esterno del cantiere, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere apposto un cartello di dim. 100x150 cm. minimo, con riportati gli estremi e l'oggetto della concessione edilizia (numero e data), i nominativi del concessionario, del progettista, del D.L. e dell'assuntore lavori con eventuali qualifiche;
- 10) Tutti gli scarichi provenienti dai W.C. e dalle cucine devono essere immessi in apposite fosse settiche tipo IMHOFF, fosse biologiche e condensa grassi, per il preventivo trattamento biologico indi essere disperse nel terreno secondo quanto stabilito dalle norme tecniche generali di cui alla L. 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni L.R. 16.04.1985, n. 33 e secondo le prescrizioni dell'U.L.S.S.;
- 11) Il concessionario deve comunicare, su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Tecnico, la data di fine lavori con allegati i certificati, i collaudi, i certificati di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato e alle modifiche autorizzate, i certificati di conformità degli impianti previsti dall'art. 9 della legge 05.03.1990, n. 46 e la dichiarazione congiunta ai sensi della L. 373/1976 se dovuti e richiedere prima dell'uso il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art. 90 L.R. 61/1985;

- 12) I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di notifica della presente concessione ed ultimati entro tre anni da quello del loro inizio. L'inosservanza di predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con la quale la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio;
- 13) La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatta eccezione per i casi di decadenza previsti dalla legge 28.01.1977, n.10 o per inadempimento delle clausole e degli impegni contenuti in atti d'obbligo o in convenzioni e fatte salve le sanzioni previste dall'art.20 della L. 28.02.1985, n. 47;
- 14) Il rilascio della presente concessione comporta l'obbligo da parte del concessionario di espletare presso il Genio Civile di Venezia, tutte le pratiche previste dalla legge 05.11.1971, n. 1086, che stabilisce le norme per la costruzione ed il collaudo di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica;
- 15) La presente concessione è rilasciata salvo il benestare da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia. L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme di legge 13 luglio 1966, n. 615 e relativo regolamento;
- 16) Prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto termico il committente deve depositare, all'Ufficio Tecnico che rilascia attestazione di avvenuto deposito, il progetto dell'impianto corredato da relazione tecnica ai sensi dell'art. 9 della legge 30.04.1976, n. 373 e regolamento d'esecuzione;
- 17) Il committente prima della presentazione della denuncia di inizio dei lavori deve depositare, all'Ufficio tecnico, allegato al progetto esecutivo una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico ai sensi dell'art. 17 della legge 30.04.1976, n. 373 e regolamento d'esecuzione;
- 18) La presente concessione comporta il versamento degli oneri di urbanizzazione rateizzati alle seguenti scadenze: 1°-2°-3°-rata ciascuna di L. 1.560.350 rispettivamente entro il 28/09/1992 28/03/1993 28/09/1993
- 19) La presente concessione comporta il versamento del costo di costruzione rateizzato alle seguenti scadenze:  
1° rata pari al 10% L. 293.140 entro il 28 marzo 1993  
2° rata pari al 40% L. 1.172.560 entro il 28 marzo 1994  
3° rata pari al 50% L. 1.465.700 entro il 28 marzo 1995  
e comunque non oltre 60 gg. dalla data di ultimazione delle opere ai sensi dell'art. 11 della legge 28.01.1977, n. 10;
- 20) La presente concessione comporta l'approvazione delle varianti apportate in corso d'opera al progetto approvato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità;
- 21) I lavori oggetto di concessione debbono essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell'opera da eseguire o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi. L'interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore determina la sospensione del termine per la durata della interruzione, purché debitamente comunicati al Comune.
- 22) La presente concessione comporta l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la emissione in atmosfera e smaltimento e stoccaggio provvisorio dei liquami, fanghi e rifiuti che venissero eventualmente prodotti dall'attività che andrà ad insediarsi nella costruzione oggetto della presente concessione ai sensi della legge regionale 16.04.1985, n. 33.

- 23) La presente concessione è rilasciata "SUB-CONDICIONE" di annullamento qualora non venga favorevolmente definita la pratica di condono edilizio presentata il 30/9/1986, prot.9604 con rilascio di concessione in sanatoria.-

Il committente titolare della concessione, l'assuntore ed il direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della L. 28.02.1985, n. 47.

la presente concessione si intenderà decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data del rilascio della presente.

Musile di Piave, li 28 MAR. 1992

IL SINDACO

VARIANTE AUTORIZZATA IN DATA  
ODIERNA CON N. 13406 DI PROT.

Musile di Piave, li 1.6 MAR. 1993

IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione.

Musile di Piave, li - 1 APR. 1992

IL CONCESSIONARIO

#### NOTIFICA

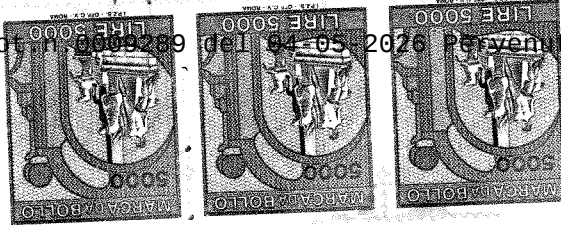
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente concessione consegnandola a mani di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

- 1 APR. 1992

IL MESSO

IL CONCESSIONARIO





Al Sig. Sindaco del Comune di Musile di Piave -Venzia-

Il sottoscritto dott. ing. **RENATO CALIMAN** residente in Comune di Musile di Piave Via Martiri 203, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia al n° 2099, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta [redacted] presenta **VARIANTE IN CORSO D'OPERA** dell'immobile sito in Comune di Musile di Piave Via Dante avente Concessione Edilizia n° 29 del 28.03.1992 Prot. 12612/91.

In attesa di riscontro anticipatamente ringrazia.

San Donà di Piave li

14 DIC. 1992



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| COMUNE DI<br>MUSILE DI PIAVE |             |
| 14 DIC. 1992                 |             |
| Prot. N°                     | 13406       |
| Cat.                         | Clas. Fasc. |

1293 - le varianti sono state e  
non notificate - la nullità

COMMISSIONE EDILIZIA  
seduta del giorno

25 FEB. 1993 N. 10

Parere favorevole

allo condizionarsi USL



# Comune di Musile di Piave

Provincia di Venezia

Musile di Piave, 16.05.1992

c.a.p. 30024

tel. (0421) 55442

c.f. e.p.i.: 00617480272

fax (0421) 52385

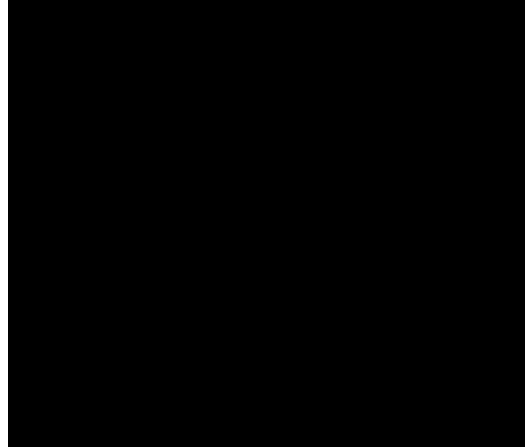
Protocollo N. 1340/6

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

Oggetto:



Progetto di variante di cui alla concessione edilizia n. 29 del 29.03.1992 per la costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione e commerciale in Musile di Piave Via Dante-Martiri - P. 10 mapp. 440.-

In riferimento all'istanza in data 14.12.92, relativa all'oggetto, si comunica, sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 25.2.1993, L'APPROVAZIONE della 1ª variante - non onerosa- di cui alla C.E. n. 29 del 1992, per il rilascio della stessa produrre:

n. 10 marche da bollo da L. 600 per elaborati grafici.

Si precisa che in sede di parere igienico sanitario l'U.L.S.S. - Settore Igiene Pubblica ha comunicato quanto segue:

- Preso atto della relazione tecnica datata 5.2.93 allegata agli atti e delle correzioni avvenute sugli elaborati tecnici. Al fine di consentire una buona illuminazione alla coperta di mq. 10.00 prospiciente sulla terrazza - solarium, si ritiene comunque che l'apertura verso l'alto della suddetta terrazza debba rimanere inalterata.

Distinti saluti.

Scopo

RP / mib



pratica n° 29 / 1992

# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

## UFFICIO TECNICO

PERMESSO DI ~~ABITABILITA'~~ ~~AGIBILITA'~~ N. *29* / 1993

n° 3598 di prot.

## IL SINDACO

Visti i verbali d'ispezione in data 13/05/1993 ~~del personale tecnico~~ ~~del medico delegato dall'U.S.L. n. 15~~  
 Sig. Dott. - settore igiene pubblica - e in data 07/05/1993  
 del Tecnico Comunale Sig. Ramon arch. Paolino a ciò delegato, dai quali risulta  
 che la ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale  
e commerciale relativamente a tre alloggi (sub. 14-15-17) e relative  
autorimesse (sub. 7-8-10) e vano ingresso.  
 di proprietà della ditta [redacted]  
 sita in Musile di Piave Via Dante-Via Martiri  
 composta di N. 7 vani utili, N. 4 vani accessori e N. 5 altri vani, ubicata  
 F.° 10 Mappali 440 (n.3 autorimesse e n.2 ripostigli)

è stata eseguita in conformità al progetto approvato in data 28/03/1992 modificato  
 con variante in data 16/03/1993 prot. n. 13406; nonchè alle condizioni e prescrizioni  
 contenute nell'atto di concessione;

Accertato che i lavori sono stati iniziati il 07/05/1992 ed ultimati il 31/03/1993;

Visti gli artt. 220-221-226 del T.U. Leggi Sanitarie del 27.7.1934, n. 1265;

Vista la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessioni governative;

Visto il collaudo statico, depositato presso l'Uff. del Genio Civile di Venezia il 29/01/1993  
 al n. 0278 di prot.; a norma art. 8 - L. 5.11.1971, n. 1086;

Visto il certificato di prevenzione incendi n. == in data === del Comando  
 Vigili del Fuoco di Venezia;

Vista la documentazione attestante l'avvenuto accatastamento;

Viste le leggi 30.4.1976, n. 373 e 10.5.1976, n. 319, L.R. 16.4.1985, n. 33;

Visto il regolamento d'Igiene ed Edilizio;

Vista la dichiarazione congiunta sottoscritta ai sensi della legge  
 n. 373/1976;

Vista la certificazione di regolare esecuzione delle opere;

Viste le dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate ai  
 sensi della legge n. 46/1990;

## A U T O R I Z Z A

L'abitabilità/~~agibilità~~ dell'opera sopra descritta con decorrenza della data odierna. **relativamente**  
**a tre alloggi (sub. 14-15-17), n.3 autorimesse (sub. 7-8-10) e ingresso (sub**  
 Musile di Piave; **3)**

18 MAG. 1993

IL SINDACO